# proposta di legge n. 483

a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 24 marzo 2015

\_\_\_\_

DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 2015

pdl 483

IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

Signori Consiglieri,

l'articolo 7, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), in attuazione dell'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), prevede che le elezioni regionali hanno luogo nel periodo intercorrente tra il quindicesimo giorno precedente e il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del Consiglio. L'articolo 5 della legge 165/2004 è stato modificato dal decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 marzo 2015, che consente lo svolgimento delle elezioni anche nella domenica compresa nei sei giorni che seguono i sessanta precedentemente indicati.

In relazione alle imminenti elezioni regionali, è necessario intervenire rapidamente per recepire tale disposizione.

Considerato il ricorso, da parte del Governo, ad un decreto-legge, che deve essere oggetto di conversione nei sessanta giorni dalla pubblicazione, con possibili modifiche, e il fatto che lo stesso decreto-legge è stato adottato per consentire nel 2015 lo svolgimento abbinato delle elezioni regionali e amministrative secondo il principio dell'election day, la presente proposta non interviene a modifica testuale dell'articolo 7 della l.r. 27/2004, ma contiene una disposizione transitoria, in attesa del consolidamento della disposizione statale.

La proposta contiene, inoltre, la dichiarazione d'urgenza necessaria alla sua immediata applicazione.

IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

## Art. 1

(Data di indizione)

1. In attuazione dell'articolo 1 del decretolegge 17 marzo 2015, n. 27 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e amministrative), il Presidente della Giunta regionale può indire le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del 2015 per domenica 31 maggio.

## Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2 0 MAR 2015

pag. 6

Delibera 2 2 4

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 

Allegato 2

# DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ONERI AGGIUNTIVI

I sottoscritti Segretario generale e dirigente del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie

## **CONSIDERATO**

che la legge non prevede oneri aggiunitivi a carico del bilancio regionale;

## VISTA

la circolare del Segretario generale prot. 7620 del 14/12/2005, concernente: "Indicazioni per la redazione e la predisposizione di atto normativo"

# **DICHIARANO**

che la proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni regionali del 2015" non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Segretario generale

Il dirigente del Servizio Risorse finanziario e politiche comunitarie

(Maria D Bonaventura)

N